

NATURALITER

(Accademia di scienze mediche e naturopatiche)

Scheda tecnica per l'emissione del parere del CNEL

“Il naturopata è un professionista che opera in piena autonomia nei campi della salute, della prevenzione primaria, dell'educazione al benessere e della riscoperta e valorizzazione delle risorse vitali proprie di ogni essere vivente. Il naturopata si impegna a rispettare la dignità ed i valori dell'essere umano, ad accrescere la comprensione di se stesso e degli altri favorendo il benessere delle persone che si avvalgono dei suoi servizi. Eserciterà perciò la sua attività, non soltanto per il superamento del disagio delle persone a lui affidatesi, ma soprattutto per favorire la loro crescita individuale.”

“Compito primario del naturopata è favorire il ripristino delle capacità di autoregolazione dell'unità psicofisica della persona in esame favorendo, in questo modo, il mantenimento di un ottimale stato di benessere. Il professionista, in accordo con la normativa vigente e con le eventuali competenze esclusive di altre professioni, si occuperà del benessere individuale e collettivo attraverso rimedi salutistici, agenti naturali, interventi sullo stile di vita, sullo stile alimentare e sulla relazione che l'uomo intrattiene con l'ambiente. Il naturopata deve essere sempre consapevole delle potenzialità e dei limiti di applicazione della tecnica naturopatica e non deve mai sconfinare in ambito tipicamente medico. In particolare è in grado di riconoscere ed affidare al medico accademico i pazienti che presentano situazioni patologiche potenzialmente pericolose per l'integrità strutturale del soggetto. Sono queste le patologie lesionali (e non funzionali) che possono non essere recuperate dai meccanismi di autoguarigione.”

Premessa metodologica

L'art. 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 indica i requisiti che le associazioni di professioni non regolamentate devono possedere per aspirare ad essere consultate dal Ministero della giustizia nel caso si debbano elaborare delle piattaforme comuni. Il parere del CNEL non è quindi finalizzato ad alcun riconoscimento delle associazioni, ma esclusivamente a valutare il possesso di tali requisiti per le finalità indicate dalla norma.

Nel rigoroso rispetto dei criteri dettati dal citato decreto, il CNEL svolgerà le istruttorie preliminari alla formulazione del proprio parere in coerenza con la propria identità di organismo che, per la sua stessa natura, valorizza e promuove le dinamiche associative che investono tutti gli ambiti della vita economica e tutte le forme del lavoro.

Il rilascio del parere del CNEL è affidato all'Assemblea.

Requisiti richiesti dal decreto

- a) avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni;
- b) adozione di uno statuto che sancisca:
 - b1) un ordinamento a base democratica;
 - b2) l'assenza di scopi di lucro;
 - b3) la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce;
 - b4) la precisa identificazione dei titoli professionali o di studio necessari per fare parte dell'associazione;
 - b5) la rappresentatività elettive delle cariche interne;
 - b6) l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità;
 - b7) la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi;
 - b8) la esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;
- c) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
- d) esistenza di un sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni;
- e) previsione dell'obbligo della formazione permanente;
- f) diffusione su tutto il territorio nazionale;
- g) mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività all'associazione medesima.

Documentazione agli atti

- 1) Domanda di annotazione dell'associazione NATURALITER nell'elenco di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 206/2007 al Ministero della Giustizia (8 gennaio 2008) ;
- 2) Note del Ministero della Giustizia all'Associazione aventi ad oggetto richieste di chiarimenti e documentazione integrativa (23/9/2008; 11/11/2008; 9/07/2009; 19/01/2010);
- 3) Comunicazioni dell'Associazione NATURALITER al Ministero della Giustizia in risposta alle note ministeriali di cui al precedente punto (14/09/2009; 15/03/2010);
- 4) Richiesta di parere del Ministero della Giustizia al CNEL (10 settembre 2010) ;
- 5) Atto costitutivo (8 gennaio 2001);
- 6) Statuto (8 gennaio 2001);
- 7) Regolamento interno (2009);
- 8) Codice deontologico (2009);
- 9) Statuto;
- 10) Organigramma della NATURALITER;
- 11) Elenco dei referenti di area e regione;
- 12) Autocertificazione del Presidente della NATURALITER (legale rappresentante) sull'assenza di sentenze e condanne passate in giudicato (2008);
- 13) Dossier su attività del NATURALITER, pubblicazioni e rassegna stampa;
- 14) Elenco completo dei soci per gli anni 2009/2010/2011/2012.

Requisito a)

Avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni.

Riscontro

Agli atti risulta copia dell'atto costitutivo, quale scrittura privata registrata il 10 gennaio 2001. L'associazione risulta costituita con la denominazione NATURALITER Accademia di scienze mediche e naturopatiche.

Gli scopi di questa Associazione sono principalmente indicati nello Statuto, nel Codice deontologico e nel Regolamento. L'obiettivo primario riguarda la tutela dei diritti dell'utente e dell'attività professionale dei naturopati.

Definizione di Naturopata

“Il naturopata è un professionista che opera in piena autonomia nei campi della salute, della prevenzione primaria, dell'educazione al benessere e della riscoperta e valorizzazione delle risorse vitali proprie di ogni essere vivente. Il naturopata si impegna a rispettare la dignità ed i valori dell'essere umano, ad accrescere la comprensione di se stesso e degli altri favorendo il benessere delle persone che si avvalgono dei suoi servizi. Eserciterà perciò la sua attività, non soltanto per il superamento del disagio delle persone a lui affidatesi, ma soprattutto per favorire la loro crescita individuale.”

Compiti del Naturopata

“Compito primario del naturopata è favorire il ripristino delle capacità di autoregolazione dell'unità psicofisica della persona in esame favorendo, in questo modo, il mantenimento di un ottimale stato di benessere. Il professionista, in accordo con la normativa vigente e con le eventuali competenze esclusive di altre professioni, si occuperà del benessere individuale e collettivo attraverso rimedi salutistici, agenti naturali, interventi sullo stile di vita, sullo stile alimentare e sulla relazione che l'utente intrattiene con l'ambiente. Il naturopata deve essere sempre consapevole delle potenzialità e dei limiti di applicazione della tecnica naturopatica e non deve mai sconfinare in ambito tipicamente medico. In particolare è in grado di riconoscere ed affidare al medico accademico i pazienti che presentano situazioni patologiche potenzialmente pericolose per l'integrità strutturale del soggetto. Sono queste le patologie lesionali (e non funzionali) che possono non essere recuperate dai meccanismi di autoguarigione.”

Requisito b)

Adozione di uno STATUTO che sancisca:

- b1) un ordinamento a base democratica,
- b2) l'assenza scopo di lucro;
- b3) la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce;
- b4) la precisa identificazione dei titoli professionali o di studio necessari per far parte dell'associazione;
- b5) la rappresentatività elettiva delle cariche interne;
- b6) l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità;
- b7) la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi;
- b8) l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;

Riscontro

- b1) l'ordinamento a base democratica è desunto dall'articolazione interna dell'associazione, dalla tipologia degli organi associativi e dalle loro modalità di elezione e composizione (artt. 10 e seguenti dello Statuto). Sono previste norme che stabiliscono limiti al numero di deleghe e alla reiterazione degli incarichi;
- b2) l'assenza dello scopo di lucro è espressamente richiamata sia dall'art. 1 dell'Atto costitutivo sia dall'art. 1 dello Statuto;
- b3) il codice deontologico, lo statuto ed il regolamento interno definiscono l'attività del naturopata professionista e indicano chiaramente che questo profilo professionale non deve sconfinare in ambito medico;
- b4) per quanto concerne la precisa identificazione dei titoli di studio per far parte dell'Associazione si evidenzia che il Regolamento interno (art.2) stabilisce i requisiti minimi, ossia: diploma di scuola media superiore, unitamente all'attestato di naturopatia (conseguito con un percorso di studi di almeno 3 anni organizzato da un Ente di formazione in naturopatia) ed ad un monte ore di formazione pari a complessive 1200 ore;
- b5) la rappresentatività elettiva delle cariche interne si evince dalle norme statutarie (art. 10 ss.);
- b6) l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità sono rinvenibili nelle norme dello Statuto e del Regolamento interno;
- b7) la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi si desumono dagli artt. 10 e ss. dello Statuto;
- b8) l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione si desume dall'organizzazione e della struttura stessa dell'Associazione; in particolare l'articolo 10 prevede la commissione didattica - scientifica. L'Associazione ha inviato il proprio organigramma e la composizione degli organi sociali (Consiglio direttivo, Collegio dei revisori, Comitato dei probiviri, Commissione deontologica, Commissione didattica scientifica, Delegati regionali).

Requisito c)

Tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statuari

Riscontro

Agli atti non risulta alcun elenco dei soci; l'Ufficio ha provveduto ad inoltrare una richiesta di integrazione documentale, avente ad oggetto l'elenco dei soci (anni 2009-2012) secondo la tipologia e l'indicazione della quota versata per le finalità dell'Associazione.

La NATURALITER prevede la tenuta e l'aggiornamento del Registro professionisti. Le tipologie di soci previste sono: ordinari (il cui percorso formativo e le competenze sono indicate dalla Commissione didattico scientifica e che sono iscritti nel suddetto registro); aggregati (studenti delle scuole di formazione in Naturopatia e che partecipano attivamente alla vita dell'Associazione); fondatori; onorari.

I soci ordinari sono i soci professionisti, ossia coloro che svolgono la professione del Naturopata.

A marzo 2013 è pervenuta la documentazione integrativa richiesta, relativa agli elenchi completi dei soci per gli anni 2009/2010/2011/2012.

Il requisito si intende posseduto.

Requisito d)

Sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni.

Riscontro

Il requisito si intende posseduto.

La NATURALITER è dotata di un proprio Codice deontologico, le cui sezioni sono: 1) la figura del naturopata; 2) l'essere etico; 3) rapporti con l'utenza; 4) rapporti con colleghi ed altre figure professionali; 5) rapporti con l'associazione (in caso di controversie tra soci o con l'associazione è previsto il ricorso al Comitato dei probiviri); 6) disposizioni finali.

È inoltre, ivi specificato che l'inosservanza delle norme e delle disposizioni del codice deontologico deve essere comunicata alla Commissione deontologica, definita nel Regolamento interno unitamente al procedimento sanzionatorio.

Nel Regolamento interno (Titolo IV) è descritto il sistema sanzionatorio, in cui le sanzioni sono proporzionate alla gravità del fatto.

Requisito e)

Previsione dell'obbligo della formazione permanente.

Riscontro

Il requisito si intende posseduto.

L'articolo 6 del Regolamento interno disciplina la formazione e aggiornamento professionale e stabilisce un monte ore annuo minimo (30 ore). La validità degli attestati presentati è valutata dalla Commissione didattico-scientifica e dal Consiglio Direttivo. Ulteriori norme sono presenti nello Statuto (art. 2) e nel Codice deontologico (art. 6).

Tale obbligo è previsto per il socio ordinario.

Requisito f)

Diffusione su tutto il territorio nazionale

Riscontro

Gli art. 12 e ss. del regolamento interno riguardano le sedi periferiche.

In relazione a tale requisito, la NATURALITER ha inviato l'elenco dei rappresentanti e dei referenti di area e di regione. Per conoscere la diffusione sul territorio, l'Ufficio ha provveduto ad inoltrare una richiesta di integrazione documentale, avente ad oggetto l'elenco dei soci secondo la tipologia e la regione per gli anni 2011/2012. Tale documentazione integrativa è pervenuta a marzo 2013; nel 2012 risultano 568 soci presenti in tutte le regioni italiane.

Il requisito si intende posseduto.

Requisito g)

Mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima.

Riscontro

Il requisito si intende posseduto.

E' agli atti l'Autocertificazione del Presidente della NATURALITER (legale rappresentante Dott.ssa T. DORO) sulla assenza di sentenze e condanne passate in giudicato (2008).

RISCONTRO DEFINITIVO

L'Associazione NATURALITER appare in possesso dei requisiti di cui alle lett. a); b); d); e); g). Per poter verificare il possesso dei restanti requisiti, l'Ufficio ha provveduto ad inoltrare alla NATURALITER una apposita richiesta. Sulla base della documentazione integrativa, l'Associazione NATURALITER appare in possesso dei requisiti di cui alle lett. c); f).

Sul punto, l'Ufficio ritiene opportuno segnalare la posizione già in merito espressa dal Ministero della Salute in occasione delle Conferenze di servizio, ossia: parere non favorevole in ordine al concerto qualora l'Associazione in esame verte su attività sanitarie (discipline olistiche e come osteopatia e naturopatia) che hanno appunto attinenza sanitaria.

Inoltre, secondo il Ministero della Salute e la naturopatia, in base alla sue dichiarate finalità, presenta caratteristiche intrinseche che la avvicinano ad una sorta di pratica medica alternativa, con il pericolo che gli operatori naturopati sconfinino nell'ambito di attività diagnostiche e/o terapeutiche che sono riservate alle figure professionali sanitarie abilitate. Appare, infatti, evidente che nel momento in cui si intraprendono, soprattutto con riferimento al singolo soggetto destinatario specifico dell'intervento, attività quali educazione sull'alimentazione, indicazioni su stili di vita "secondo natura" o addirittura si forniscono consigli di utilizzo e ricorso a integratori nutrizionali, si sconfinano nel campo delle attività propriamente diagnostiche e terapeutiche, proprie di figure professionali sanitarie riconosciute.

CONCLUSIONI

La NATURALITER appare in possesso dei requisiti di cui alle lett. a), b), c), d), e), f), g).

L'Ufficio propone un orientamento positivo alla richiesta di NATURALITER all'inserimento negli elenchi delle associazioni non regolamentate rappresentative a livello nazionale ai fini di una loro partecipazione alle piattaforme comuni ai sensi dell'art. 26 del d. lgs 206/2007.

Per la decisione della Commissione II, si evidenzia la posizione del Ministero della Salute su riportata.

COMMISSIONE ISTRUTTORIA II: nella seduta del 10 aprile 2013, la Commissione istruttoria II decide un orientamento negativo.